

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1915)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta fino al compimento degli anni sessantacinque una indennità speciale annua lorda in misura che va da lire 60 mila per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti a lire 120 mila per gli aiutanti di battaglia, marescialli maggiori e gradi corrispondenti.

Detta indennità non compete ai sottufficiali transitati nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, a meno che essi siano cessati dal servizio permanente per formare

vacanza, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della citata legge, in anticipo rispetto al previsto limite di età di anni sessantuno, nel qual caso l'indennità è corrisposta fino al compimento di tale età.

A quell'epoca si ritenne di limitare alla predetta età la corresponsione dell'indennità allo scopo di evitare un eccessivo afflusso di domande di passaggio nel ruolo speciale.

Senonchè, da qualche tempo si sta verificando una forte riduzione nel numero di coloro che aspirano al passaggio nel ruolo suddetto. Ciò fa ritenere che, a seguito anche dei miglioramenti apportati al trattamento pensionistico per effetto del « conglobamento », si sia attenuato sensibilmen-

te per i sottufficiali il vantaggio economico di continuare a prestare servizio nel ruolo speciale e che il criterio posto a base della vigente normativa debba considerarsi non più rispondente alle situazioni in atto.

Il ruolo speciale presenta infatti notevoli deficienze, mentre è nell'interesse dell'Amministrazione mantenerne al completo l'organico, onde poter utilizzare le prestazioni di elementi professionalmente capaci e ancora validi.

In relazione a quanto sopra ed allo scopo di riportare la concessione dell'indennità alla finalità sostanziale di attribuire ai sottufficiali una integrazione del trattamento di quiescenza fino ad un'età che corrisponda a quella di cessazione dal servizio della quasi generalità dei dipendenti civili dello Stato, si ravvisa necessario eliminare l'attuale limitazione in materia, prevedendo che l'indennità stessa competa fino al sessantacinquesimo anno anche ai sottufficiali cessati dal servizio permanente dopo essere transitati nel ruolo speciale.

È stato all'uopo predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 apporta le necessarie modifiche all'articolo 32 della legge di stato.

Con disposizione transitoria, l'articolo 2 prevede la concessione dell'indennità ai sottufficiali già cessati dal ruolo speciale che alla data di entrata in vigore dell'emananda legge non abbiano ancora raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.

L'articolo 3 estende le disposizioni degli articoli precedenti ai sottufficiali della Guardia di finanza, ai quali, per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, sono applicabili le norme sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'onere annuo del provvedimento ammonta a lire 259 milioni, di cui lire 252 milioni per la Difesa e lire 7 milioni per le Finanze. Considerati, peraltro, i tempi necessari per il perfezionamento dell'*iter* legislativo, la spesa afferente all'esercizio finanziario 1971 può limitarsi ad un trimestre ed essere calcolata in lire 67 milioni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I primi due commi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . .	L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .	» 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . .	» 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . .	» 60.000.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque ».

**Art. 2.**

Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia raggiunto gli anni sessantacinque, spetta fino

al compimento di tale età l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 4.

All'onere di lire 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1971 sarà fatto fronte per lire 65.250.000 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto e per lire 1.750.000 mediante riduzione del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno finanziario.

All'onere di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.